

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e la Comunità Terapeutica Associazione Emmanuel Onlus di Lecce denominata "Tenda di Abramo".

Premesso che:

- la Comunità terapeutica Residenziale Associazione Emmanuel Onlus di Lecce "Tenda di Abramo" gestita dalla società, sita nel Comune di Lecce alla Via Provinciale Lecce-Novoli n°23 – "struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche" (art.10 del R.R. n.10/2017) con n. 24 posti letto è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c), dell'art.8, comma 3 e dell'art.24, commi 2-3 della L.R. n.9 del 02-05-17 e s.m.i.;
- l'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92 e successive modifiche e la L.R. Puglia n. 8 del 28 maggio 2004 prevedono che la Regione e l'Azienda Sanitaria Locale definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- la DGR n. 28 del 12/01/2018 pubblicata sul BURP n. 18 del 02-02-18, determina l'ammontare della retta pro die/pro capite per la tipologia di utenti concernenti l'attività oggetto dell'accREDITAMENTO di cui innanzi;
- il Regolamento Regionale n. 19 del 30 settembre 2019 art. 1 comma 1, determina il fabbisogno per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semi-residenziale nel n. di 524 utenti/ posti letto per l'intera Regione Puglia;
- l'ASL Lecce richiede che vengano riservati dalla Comunità Terapeutica n. 15 posti letto per utenti del proprio territorio, considerato congruo alle proprie esigenze tale numero e pur riservandosi di valutare meglio tale fabbisogno;

tra

l'Azienda ASL di Lecce con sede in Via Miglietta n.5, Cod. Fiscale/P. IVA 04008300750, in persona del Commissario Straordinario Avv. Stefano ROSSI;

e

la Comunità Terapeutica denominata Associazione Emmanuel Onlus di Lecce "Tenda di Abramo" – Struttura Terapeutico riabilitativa residenziale (di seguito "erogatore privato accreditato") gestita dalla società con sede legale in Lecce alla Via Provinciale Lecce-Novoli n° 23. P. Iva 04107220750, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Maria Caterina Catalano che dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie di ricovero in regime residenziale rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni, attività e specialità indicati nel Regolamento Regionale n. 10 del 11/04/2017, art.10 nel rispetto del numero di posti letto di cui alla vigente normativa.

Art. 2 – Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'azienda sanitaria locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERD ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SERD di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'unità sanitaria locale il cui SERD ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto.

Art. 3 – Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede, congiuntamente al personale del SERD di appartenenza, a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica dell'utente, a favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERD anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, di norma non superiore a 18 mesi ma che potrebbe essere prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il Ser.D. di appartenenza.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Art.4 – Verifiche periodiche

Il SERD di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il SERD di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso la struttura sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SERD territorialmente competente.

Art. 5 – Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERD di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato

Art. 6 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero, come previsto dalla normativa vigente;
- b) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari del soggetto erogatore privato accreditato;
- c) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa;
- d) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- e) assicurare livelli di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- f) concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini;
- g) riservare la disponibilità di n. 15 posti letto per utenti provenienti da ASL Lecce.

L'erogatore privato accreditato si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 7 - Obblighi dell'Azienda ASL

L'Azienda ASL garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ASL effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite la struttura Azienda competente (Dipartimento Dipendenze Patologiche).

L'Azienda ASL comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 8 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attualmente la Giunta Regionale ha fissato la retta pro die/pro capite di euro 64,05, con la DGR n. 28 del 12/01/2018 relativa al tetto di spesa per i residenti nella Regione Puglia ed extra regione.

La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel PTRP o di ricovero ospedaliero, comunicate tempestivamente al Ser.D. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 9 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 10 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto per la durata di un anno, salvo disdetta con preavviso di trenta giorni a mezzo pec.

Art. 11 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ASL; la cessione del contratto a terzi non autorizzata e non produce effetti nei confronti dell'Azienda ASL e l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ASL. L'Azienda ASL si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda ASL;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accREDITamento.

L'Azienda ASL si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 12 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 13 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni e modifiche al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 14 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Lecce.

Art. 15 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Lecce, 20/07/2022

Per l'Azienda Sanitaria Locale
Lecce
Il Commissario straordinario

Avv. Stefano Rossi

Per la Comunità Terapeutica
"Associazione Emmanuel Onlus di
Lecce"
Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Maria Caterina Catalano

Maria Caterina Catalano